



COMUNE DI TAVIANO

Provincia di LECCE
SERVIZI DEMOGRAFICI

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

RENDE NOTO

1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di «**GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE**» o di «**CORTE DI ASSISE DI APPELLO**» e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web del Comune;

2 – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana,
- b) Buona condotta morale,
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

3 – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- 1) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
- 2) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
- 3) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

TAVIANO, 01 aprile 2011

IL SINDACO
dott. Salvatore D'ARGENTO